



43643-17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente -	Sent. n. 9 h3
Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere -	UC - 05/07/2017
Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere relatore-	R.G.N. 22895/2017
Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere -	
Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) il (omissis) ,

avverso l'ordinanza emessa in data 10/04/2017 dal Tribunale del Riesame di L'Aquila, con cui è stato rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio svolto, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti del predetto ricorrente in relazione ai delitti di cui agli artt. 476 e 323 cod. pen.;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il difensore di fiducia del ricorrente, Avv.to (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di L'Aquila ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione da pubblico ufficio svolto, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti del (omissis), quale direttore generale dell'Università degli Studi di (omissis), in relazione ai delitti di cui agli artt. 476 e 323 cod. pen..

2. (omissis) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (omissis) (omissis) per:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 323 cod. pen., anche in riferimento al travisamento della prova, atteso che la disciplina di cui al d. lgs. 39/2013 - richiamata in relazione al decreto rettoriale di revoca dell'incarico al prof. (omissis) di membro del CdA dell'Ateneo, in modo da impedire al predetto la possibilità di optare tra detta carica e quella di direttore del museo universitario, tra loro incompatibili - non prevede in alcuna parte la necessità di previa comunicazione al fine di consentire all'interessato che si trovi in condizione di incompatibilità di optare per l'una o l'altra delle cariche, atteso che l'art. 19 del citato d. lgs. sancisce che il soggetto raggiunto dal rilievo debba, nei quindici giorni dalla contestazione, rimuovere la causa di incompatibilità pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro; in tal senso, quindi, avrebbe dovuto essere letta la cautela adottata dal direttore generale che, prima di procedere a rilevare l'incompatibilità del prof. (omissis) aveva richiesto chiarimenti al collegio dei revisori dei conti alla luce della situazione di incompatibilità del predetto, realizzatasi a rafforzata dall'entrata in vigore del d. lgs. 39/2013, come sottolineato dallo stesso ricorrente nell'interrogatorio di garanzia, per cui l'operato dei vertici universitari risulterebbe dovuto e tutt'altro che ispirato ad intenti persecutori, avendo il (omissis) formalizzato la sua candidatura a direttore del museo universitario, pur essendo egli componente del CdA dell'Ateneo, in tal modo creando egli stesso la situazione di incompatibilità; carente risulterebbe la motivazione dell'ordinanza in riferimento all'elemento soggettivo del reato, anche considerato che sul punto non potrebbe reggere neanche la motivazione del giudice della cautela - secondo cui il (omissis) avrebbe agito per sottrarre al CdA il potere di irrogargli una sanzione disciplinare



– posto che dal punto di vista normativo il CdA risulta del tutto sfornito di detto potere;

2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., anche in riferimento al travisamento della prova, in relazione alla contestazione di cui all'art. 476 cod. pen., come qualificata dal Tribunale del Riesame la contestazione di falso ideologico originariamente formulata, atteso che sarebbe stato già documentato in sede cautelare come il ricorrente non avesse in alcun modo alterato la convenzione approvata dal CdA e trasmessa al Provveditorato alle Opere Pubbliche, essendo stato l'ufficio statale che l'aveva ricevuta ad apportarvi modifiche tecniche, peraltro dovute all'iniziativa di un collaboratore dell'ingegnere capo <sup>(omissis)</sup>, per cui il <sup>(omissis)</sup>, una volta appresa tale circostanza, avrebbe solo ripristinato la convenzione, originariamente approvata dal CdA, ritrasmettendola poi al Provveditorato, pregando che eventuali correzioni venissero chieste per iscritto, come poi effettivamente verificatosi da parte dell'ingegnere <sup>(omissis)</sup> e rappresentato dallo stesso ricorrente all'atto del sequestro della documentazione; in ogni caso, si trattava di una convenzione negoziata ai sensi dell'art. 33 del codice degli appalti, in cui al provveditorato veniva assegnata la funzione di stazione appaltante a titolo gratuito, per cui non si vede quale sarebbe il profilo di illiceità della condotta, che si inquadrerebbe nella semplice dialettica tra enti;

2.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 lett. c), essendo l'ordinanza impugnata del tutto carente sotto il profilo della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione, alla luce della personalità del ricorrente, soggetto del tutto incensurato, oltre che della condotta medesima dello stesso ricorrente, considerando altresì l'epoca piuttosto risalente dei fatti, collocati tra il febbraio ed il dicembre del 2015, rivelando la motivazione sul punto la sua trama del tutto congetturale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito specificati.

1. Il primo motivo di ricorso appare basato su argomentazioni che prescindono del tutto dal considerare come l'art. 19 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, all'art. 19 prevede testualmente che "Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la



decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità."

Ne discende non solo che, come affermato nel provvedimento impugnato, fosse doverosa la contestazione all'interessato - nella specie il prof. (omissis) - della situazione di incompatibilità verificatasi tra componente del CdA dell'Università e direttore del museo universitario, ma, altresì, che la doglianza contenuta in ricorso non appare affatto considerare come la condizione di incompatibilità dia all'interessato la facoltà di optare tra quale delle due cariche scegliere, non potendo essa essere considerata alla stregua di una sorta di cusa ineleggibilità.

Nella specie, al contrario, la condotta ascritta al ricorrente, consistita nell'aver revocato il prof. (omissis) dall'incarico assunto per primo, quale componente del CdA dell'Università, confligge non solo con la disciplina che prevede la contestazione all'interessato, ma con la natura stessa della condizione di incompatibilità, assimilata illegittimamente ad una causa di ineleggibilità, come peraltro riconosciuto anche in sede amministrativa, atteso che il provvedimento impugnato fa espresso riferimento ad una sentenza del TAR, favorevole al prof. (omissis), da cui il ricorso prescinde del tutto.

Ne discende, pertanto, l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Parimenti infondato appare il secondo motivo di ricorso, basato su di una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, essendosi la difesa limitata a contestare le argomentazioni logico-ricostruttive del provvedimento, in base alle quali è stata delineata la condotta dell'indagato, consistita nell'alterazione materiale del contenuto dello schema di convenzione deliberato dal CdA dell'Università in data 27/01/2015 e trasmesso al Provveditorato per le Opere Pubbliche.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale del Riesame ha chiaramente indicato come, a far data dal 06/02/2015, data in cui il ricorrente aveva inviato al Provveditorato lo schema di delibera, non vi fosse stata alcuna altra comunicazione tra i due enti, né in forma cartacea né in forma telematica, per cui in data 18/02/2015 la seconda bozza, inviata dal (omissis) ed alterata, era stata fatta pervenire del tutto autonomamente, senza che fosse intervenuta alcuna modifica dello schema di delibera da parte del Provveditorato. Detti accertamenti, che confutano in radice la prospettazione difensiva, non sono in alcun modo confutati dalla difesa, che si limita a riproporre, in ricorso, la propria alternativa ricostruzione dei fatti.

3. Fondato appare il terzo motivo di ricorso.



Come noto, pacificamente questa Corte regolatrice ha più volte ribadito come il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituisca già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi; la continuità del *periculum libertatis*, quindi, va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero in base alla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto di un effettivo pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura è chiamata a neutralizzare, dovendo il giudice rispettare l'onere motivazionale relativamente alle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione od il mantenimento di una misura (Sez. 6, sentenza n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830; Sez. 2, sentenza n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266946 Sez. 3, sentenza n. 12921 del 17/02/2016, Mazzilli, Rv. 266425).

Nel caso in esame la motivazione del Tribunale del Riesame non appare aver fatto buon governo degli indicati principi, atteso che la gestione personalistica della cosa pubblica e l'uso disinvolto delle funzioni rivestite, oltre alla violazione delle regole di corretta amministrazione, connotano senza alcun dubbio le modalità soggettive di commissione dei reati di cui all'imputazione provvisoria, ma nulla dicono in relazione alla effettività del pericolo concreto di commissione di fatti analoghi.

Ne discende l'annullamento dell'impugnata ordinanza in riferimento alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame sul punto, alla luce dei principi di diritto illustrati.



**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame sul punto.

Così deciso in Roma, il 05/07/2017



Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 21 settembre 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92